



# COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.16 del 10/07/2014**

### OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Sì
2. SONIA LEONE - Consigliere	Giust.
3. LIVIO GILLI - Consigliere	Sì
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Sì
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
6. FRANCO BALBO - Consigliere	Sì
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Si dà atto che entra in aula la consigliera Seminara. Sono presenti in 7 compreso il Sindaco.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 20 maggio 2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

I suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

L'IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012.

Tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti", iscritti all'AIRE, purché non locata e tale facoltà è stata utilizzata dal Comune nella disciplina della Imposta Municipale propria contenuta nell'art. 15 comma 1 lett. b) del regolamento sopra citato.

Considerato, tuttavia, che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge 47/2014 ha soppresso tale facoltà, con particolare riguardo all'anno in corso, modificando l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU, TASI e TARI.

Più precisamente l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha stabilito che:

*"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

*Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*

In disparte ogni considerazione sui continui interventi legislativi in una materia quale quella tributaria che richiede certezze e stabilità, si ritiene opportuno, nel rispetto dei principi che regolano le fonti del diritto, provvedere ad espungere dal regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, la equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti iscritti all'AIRE, esclusa per l'esercizio in corso e disciplinata, per legge solo a decorrere dall'anno 2015 secondo i criteri e limiti dettati dal citato art. 9 bis del D.L.47/2014 convertito nella legge 80/2014.

Preso atto che nel Comune di Rosta è presente un'impresa dedita all'allevamento di animali domestici, la cui particolare natura non consente di associare la stessa ai

codici attività elencati nell'allegato B) del regolamento dell'Imposta Unica Comunale, riferito in particolare alla TARI, e si ritiene di colmare tale lacuna aggiungendo un nuovo codice attività con il numero 23 denominato "Allevamento di animali domestici e canili".

Ritenuto altresì opportuno, nel rispetto del principio introdotto dall'art 1 c. 165 della Legge 296/2006 del 27/12/2006, stabilire una disciplina uniforme in ordine alla misura degli interessi da calcolare in caso di tardivo o omesso versamento e sulle somme da rimborsare ai contribuenti integrando a tal fine gli art 56 c, 4 e 59 del regolamento dell'Imposta Unica Comunale.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.

Visto il parere favorevole del revisore del conto, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente.

Dato atto che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Segue dibattito consiliare sintetizzato nei termini che seguono.

*Il consigliere incaricato Balbo dott. Franco si sofferma sulle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla legge n° 80 del 23/05/2014 che impongono un conseguente adeguamento della disciplina regolamentare interna.*

*Spiace dover escludere i proprietari di alloggi residenti all'estero ed iscritti all'AIRE dal trattamento più favorevole di equiparazione alla prima casa previsto nella versione originaria del regolamento ma il legislatore ha introdotto una normativa ad hoc con decorrenza dall'anno 2015 escludendo, pertanto, che tale beneficio possa applicarsi nel corso del presente esercizio.*

*Il consigliere DE VITA chiede se è stata valutata la possibilità di equiparare alla prima casa anche l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti.*

*Il dott. BALBO rileva che tale possibilità non può essere introdotta nel corrente esercizio richiedendo una riconsiderazione della distribuzione del carico tributario e calcoli precisi ad evitare carenze di gettito. Ricorda che sino al 16 giugno u.s. il servizio finanziario è stato completamente assorbito dal fornire consulenza ai contribuenti nel calcolo del nuovo tributo sui servizi indivisibili.*

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	7
Votanti	5
Astenuti	2 (De Vita e Valle)
Voti favorevoli	5
Voti contrari	=

## DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di modificare l'articolo 15 comma 1 lettera b) ad oggetto (FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE" del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel modo seguente:

*b) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI disciplinate dal titolo terzo e quarto del presente regolamento sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

3. Di cancellare dall'art. 31, comma 2, del citato regolamento, "Riduzioni ed esenzioni per utenze domestiche" Tari il riferimento agli iscritti all'A.I.R.E. al fine di applicare, per tali fattispecie, la disciplina di maggiore favore prevista dalla normativa soprarichiamata.
4. Di inserire nell'allegato B) del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, con riferimento alla TARI il numero 23 la categoria "Allevamenti di animali domestici e canili".
5. Di integrare, al fine di introdurre il principio di uniformità della misura di interessi di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 296/2006, i seguenti articoli del regolamento dell'Imposta Unica Comunale:

### *Art. 56 Rimborsi e compensazioni*

*...Omissis...*

*4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente per ogni anno, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza da giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*

### *Art. 59 Sanzioni ed interessi*

*...Omissis...*

*4) Sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente per ogni anno, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*

6. Di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario, per ragioni di certezza amministrativa, provvederà a redigere il testo coordinato del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al fine di inserire le modifiche apportate con il presente provvedimento.
7. Di disporre l'inserimento la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 30/06/2014

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : ANDREA TRAGAIOLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/07/2014 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 15/07/2014

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 15/07/2014

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....